

(N. 1096)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BENEDETTI** e **PIECHELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1955

Ripristino della valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di studi superiori e dei corsi speciali di perfezionamento.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, e con l'articolo 5 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, stabiliva — com'è noto — nei confronti del personale dell'Amministrazione dello Stato il beneficio della valutazione in pensione della durata legale degli studi superiori e dei corsi di perfezionamento in tutti i casi nei quali il titolo di studio universitario era richiesto come titolo necessario per l'ammissione in carriera.

Successivamente, con l'articolo 2, ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, recante nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione statale, emanato dall'ex governo fascista, il suddetto beneficio, insieme con alcuni altri in materia di pensioni, venne soppresso relativamente al *solo* personale civile di ruolo.

Rimase, viceversa, in vigore, e lo è tuttora nei confronti del personale militare: ufficiali di determinati corpi e specialità delle varie Forze armate per i quali è richiesta la laurea (medici, farmacisti, veterinari, corpo commissariato, genio navale, ecc.).

Si osserva al riguardo che la soppressione operata nel 1923 non ha oggi più ragione di esistere.

Difatti i dipendenti civili dello Stato appartenenti al gruppo A (laureati) non possono praticamente iniziare la loro carriera prima del 26°-27° anno di età laddove i loro colleghi di gruppo C e anche di gruppo B possono iniziarla rispettivamente al 18° e al 22° anno di età.

Ne consegue che questi ultimi possono raggiungere l'anzianità necessaria (19 anni, sei mesi ed un giorno) per il conseguimento del diritto a pensione, normalmente, all'età di 40 anni o anche prima, mentre gli appartenenti al gruppo A tale diritto lo possono conseguire generalmente soltanto verso il 46°-47° anno di età.

Tale sperequazione appare del tutto ingiustificata, ove si consideri anche che, presentemente, nessun altro vantaggio di ordine economico e morale sussiste nei confronti del personale del gruppo A, nonostante le mansioni ad esso affidate e le responsabilità, spesso non lievi, connesse con l'esercizio di dette mansioni.

È noto, infatti, che nessuna differenza esiste per i vari gradi fra il trattamento economico di attività degli impiegati di gruppo A, B e C.

Anche per quanto concerne lo sviluppo della carriera (fatta eccezione per qualche ruolo quale, ad esempio, quello dei magistrati, quello dei prefetti, ecc.) può ritenersi che esso sia in genere abbastanza lento. Molto spesso accade infatti che un certo grado medio della gerarchia statale sia raggiunto più sollecitamente da un dipendente di gruppo B anziché da un funzionario di gruppo A.

Ciò si è voluto accennare per dimostrare appunto che presentemente, il beneficio della valutazione in pensione degli anni di studi universitari, ove venisse ripristinato, sarebbe in effetti l'unico mezzo per ripristinare una condizione di parità fra gli impiegati dei diversi gruppi ai fini della quiescenza ed altresì un mezzo per cercare di livellare, almeno in questo campo, la posizione del personale di gruppo A dell'Amministrazione statale a quella degli ufficiali delle Forze armate.

Sono noti i molteplici benefici, di ordine vario, che il personale militare fruisce sia in attività di servizio (maggiore trattamento economico, indennità varie, ecc.) che in quiescenza (assegno di riserva, di ausiliaria, assegno delle varie casse ufficiali, ecc.) e sono noti altresì i particolari benefici di carattere eccezionale sanciti in loro favore con i decreti n. 384 e n. 490 del 1946 e delle altre leggi sullo sfollamento.

Come norma generale è bensì vero che gli ufficiali hanno limiti di età, per il collocamento a riposo, in genere più bassi dei limiti di età stabiliti per il personale civile, ma è altresì vero che gli ufficiali transitano quasi sempre nella riserva e nell'ausiliaria, riliquidando alla fine del periodo di riserva e di ausiliaria (minimo 8 anni), un nuovo trattamento di quiescenza più favorevole. Ciò si ripete, a prescindere dai molteplici benefici di ordine vario sanciti nei loro confronti con leggi speciali e in particolare con i cennati decreti n. 384 e n. 490 del 1946.

Da tutto ciò appare evidente e più che giustificata la necessità di eliminare una situazione di assoluta disparità, oltrechè economica, morale e giuridica, del personale civile di gruppo A dello Stato in materia di quiescenza, ripristinando, senza ulteriore indugio, un beneficio che per ragioni inspiegabili fu abolito solamente nei suoi confronti nel 1923.

D'altra parte il ripristino in parola non avrà conseguenze finanziarie per il bilancio, atteso che la valutazione di che trattasi è subordinata — com'è noto — al versamento del contributo in conto entrate Tesoro del 6 per cento sullo stipendio fruito dal personale all'atto della domanda avanzata all'Amministrazione dalla quale dipende.

Anzi, il bilancio ne ritrarrebbe in definitiva un beneficio immediato, conseguente al versamento del contributo stesso che rapportato agli stipendi attuali appare abbastanza cospicuo. Nessuna difficoltà, quindi, dovrebbe sussistere per l'accoglimento della proposta summenzionata.

La questione di che trattasi è stata già presa in esame dalla Camera dei deputati in sede di discussione della legge sulla perequazione delle pensioni 29 aprile 1949, n. 221.

Peraltro la proposta stessa non ha potuto avere seguito perchè una lievissima maggioranza dei deputati ritenne che l'emendamento proposto dall'onorevole De Martino, inteso appunto a risolvere la questione in parola, non potesse trovare sede in quello schema di legge che contemplava effettivi miglioramenti economici a favore dei pensionati e non riguardava modifiche alle norme generali sulla valutazione dei servizi ai fini della quiescenza.

Inoltre l'emendamento stesso fu stralciato al fine di non ritardare il rapido corso della legge sulla perequazione delle pensioni, vivamente attesa dalla categoria interessata.

Per tutti questi motivi si raccomanda al benevolo esame dei colleghi il presente disegno di legge e se ne sollecita l'approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

In tutti i casi nei quali per il personale civile di ruolo dello Stato è richiesto il diploma di laurea per l'ingresso in carriera, è computato come servizio effettivo per l'acquisto del diritto a pensione e della liquidazione della pensione stessa, nonchè per il trattamento di previdenza, il periodo di tempo corrispondente alla durata degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento.

La valutazione di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione della domanda da parte dell'interessato ed al pagamento dei contributi di riscatto dalle disposizioni vigenti.